



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze in persona dei Magistrati:

dott. Emanuele Riviello	Presidente
dott. Ernesto Covini	Consigliere
dott. Cristina Severi	Cons. aus. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **889/2018** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), *Parte_3* (C.F. *C.F._3*), *Parte_4* (C.F. *C.F._4*), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] come da procura in atti;

APPELLANTI

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*),
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] come da procura in atti;

APPELLATA

contro

CP_2 (C.F. *C.F._5*)

APPELLATO CONTUMACE

avverso

l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena il 5/3/2018, comunicata il 13/03/2018.

All'udienza collegiale del 06/02/2020 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per la parte appellante:

"Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accertata la totale ed assoluta infondatezza nei capi impugnati della ordinanza del 05.03.2018 RG 2360/2017 del Tribunale di Siena, emessa dal Giudice Dott.ssa Marianna Ser-rao nella causa iscritta al n. 2360/2017 RG stesso Tribunale, riformare la predetta per tutti i motivi di impugnazione esposti in narrativa e per l'effetto, dato atto ed accertato che la responsabilità del decesso del Sig. Persona_1 è conseguente a sola ed esclusiva responsabilità dei medici della CP_3 che lo ebbero in cura per loro malpractice medica, condannare la predetta [...]

Controparte_1 a corrispondere alla moglie Signora [...] Parte_1 e alle figlie Parte_4, Parte_3 e Pt_2, le somme di rispettiva spettanza sia per il danno da perdita parentale, sia per il danno iure hereditatis, secondo la misura che apparirà di giustizia tenendo conto dei parametri tabellari del Tribunale di Milano in quanto e se adottati anche dalla Corte adita, o secondo gli altri parametri che la stessa intenderà applicare;

2) condannare altresì la CP_3 di Siena al pagamento delle spese, ivi comprese quelle di CTP oltre che di CTU e ai compensi del procedimento ex art.696 bis cpc e di primo grado del giudizio, a favore delle parti appellanti, stante la sua soccombenza in primo grado.

Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio anche di secondo grado a favore delle appellanti".

Per la parte appellata:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, accogliere le motivazioni di cui al presente atto e per l'effetto rigettare le conclusioni di cui all'atto di appello oggi promosso dalla difesa delle Sigg.re Parte_1 Pt_2 , Parte_3 e Parte_4 e confermare integralmente l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena, in data 5/3/2018 - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste risarcitorie, si chiede che gli importi eventualmente riconosciuti siano modulati in ragione dell'età delle parti in causa, della mancanza del requisito della convivenza e delle gravi patologie di cui era effetto il defunto Sig. Pt_2 e tenendo conto dell'importo di euro 86.423,13 già corrisposto dall Controparte_1".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9/4/2018 Parte_1 Pt_2 , CP_4 [...], Parte_4 convenivano davanti alla Corte d'Appello di Firenze la Controparte_1 e CP_2 proponendo appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena il 5/3/2018, comunicata il 13/03/2018, che in accoglimento parziale delle domande proposte dalle appellanti, individuata quale concorrente la responsabilità dei sanitari della Controparte_1 per la morte del congiunto nella misura del 50%, condannava la Controparte_1 al pagamento: in favore di Parte_1 a titolo di danno parentale, della somma di Euro 86.362,09; in favore di Parte_1 Pt_2 , Parte_3 , Parte_4 a titolo di danno *iure successionis* della somma di Euro 4.647,60; compensando le spese di lite.

Il Tribunale rigettava invece la domanda risarcitoria proposta nei confronti del dott. CP_2 con rifusione in suo favore delle spese di lite.

Parte_1 Pt_2 , Parte_3 , Parte_4 censuravano la sentenza impugnata:

1. per avere erroneamente individuato, tra le concause della morte del paziente *Persona_1* una pregressa compromessa situazione biologica posta in nesso causale con l'evento morte in misura pari al 50%;
2. per avere attribuito il danno da invalidità temporanea *iure hereditatis* in misura pari al 50%, quando detta invalidità non poteva dirsi dovuta allo stato di salute preesistente del paziente, ma solo ai prolungati ricoveri dovuti a *malpractice* medica;
3. per avere erroneamente escluso un danno parentale in capo alle figlie di *Persona_1*
4. per avere compensato le spese di lite nonostante l'accoglimento, sia pure parziale, delle domande delle attrici e per non avere liquidato le spese di consulenza e i compensi relativi al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.

Si costituiva in giudizio la *Controparte_1* chiedendo il rigetto dell'appello per la sua infondatezza.

CP_2 rimaneva contumace.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del **6/02/2020**, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe trascritte, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del **13/10/2020**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente evidenziare che *CP_2* è stato convenuto in giudizio nel solo rispetto del litisconsorzio processuale e pertanto il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti deve ritenersi passata in giudicato.

Venendo all'appello esso è fondato e va accolto, con parziale riforma della sentenza impugnata, per quanto si va ad esporre.

1. Con i primi due motivi di gravame le appellanti censurano la sentenza impugnata per avere individuato quale concausa dell'evento morte di *Per_1* [...] in misura pari al 50%, l'età avanzata del paziente e le diverse patolo-

gie delle quali era portatore sulla base di una errata interpretazione della consulenza tecnica resa nel procedimento ex art. 668 bis c.p.c. e acquisita agli atti del giudizio di merito.

Tali doglianze, a seguito di una attenta lettura della consulenza in merito alle cause che portarono al decesso del paziente, appaiono fondate.

E' senz'altro vero che *Persona_1* aveva ottant'anni e soffriva di pregresse patologie, tuttavia, non si può non considerare il dato preponderante che individua la causa della morte in una infezione nosocomiale, e, più precisamente, in quelle delle protesi ortopediche, infezione della protesi che, nel caso di specie, si suppone sia stata secondaria a un'infezione della ferita chirurgica *"primo segno che deve allarmare i sanitari e spingerli ad un iter diagnostico-terapeutico tempestivo"* (così la CTU).

Come rileva il consulente tecnico d'ufficio si tratta di infezioni certamente più frequenti in presenza di età avanzata del paziente e di malattie croniche ma, un percorso diagnostico terapeutico più attento e multidisciplinare, con il coinvolgimento oltre che dell'ortopedico anche del radiologo e dell'infettivologo, avrebbe consentito di meglio comprendere l'entità del processo infettivo e la prescrizione di una terapia antibiotica mirata ed efficace.

Si legge in perizia:

*"Il CTU giudica valido il nesso di causalità fra la condotta professionale dei sanitari dell' *Controparte_1* e quella del Medico di Medicina Generale e il decesso di *Persona_1*, a fronte di un ragionevole criterio di probabilità scientifica, in quanto non si sono messe in evidenza concomitanze e sopravvenienze di altri fattori idonei a provocare l'evento medesimo.*

*Superata previamente la soglia della possibilità scientifica si deduce che realmente si è verificata una concatenazione di eventi a determinare il decesso, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e continuità fenomenologica, ovvero non sono emerse altre cause che siano state da sole necessarie e sufficienti a produrre l'evento; di conseguenza le patologie delle quali il *Pt_2* era in prece-*

denza affetto: cardiopatia ischemica postIMA sottoposta a rivascolarizzazione mediante bypass ed impianto in Pace Maker e M. di Parkinson in terapia, non assumono il ruolo di concause con valore di causa esclusiva alternativa, interrutiva del rapporto causale”.

Condividendo poi l’affermazione dell’infettologo **Persona_2** il consulente d’ufficio rilevava che la causa della morte doveva, con verosimiglianza, ravvisarsi in una insufficienza multiorgano in paziente con comorbidità, ovvero compresenza di stati morbosi e non direttamente ed esclusivamente nelle preesistenti patologie, Morbo di Parkinson e Cardiopatia postinfartuale con PM, delle quale era affetto **Persona_1**

Tali rilievi del consulente tecnico d’ufficio non vengono in alcun modo presi in considerazione dal giudice di primo grado il quale, ciò nonostante, afferma di prestare adesione alle conclusioni cui perviene il perito, con una motivazione che pertanto appare contraddittoria e non condivisibile.

2. Occorre poi osservare che il Tribunale ha ravvisato un nesso di causalità tra l’errata prestazione dei sanitari e l’evento morte e non tra detta prestazione medica e la perdita di *chance* di sopravvivenza da ravvisarsi in capo al **Pt_2** tenuto conto dell’età avanzata del paziente e delle sue condizioni di salute.

Sotto tale profilo la sentenza viene censurata dall’appellata che, nelle proprie difese di primo grado, aveva eccepito che il diverso evento dannoso avrebbe dovuto portare ad una diminuzione, in termini percentuali, del risarcimento.

Si tratta di eccezione implicitamente rigettata dal Tribunale, per l’esame della quale avrebbe dovuto essere proposto appello incidentale (cfr., Cass., SS. UU., 21/3/2019, n. 7940).

Ne discende che il risarcimento con riguardo alla voci di danno azionate deve essere integrale.

3. Con riguardo al danno biologico riconosciuto al **Pt_2** per invalidità temporanea totale di tre mesi questo va riconosciuto per intero, ossia per Euro

9.295,20, secondo la liquidazione operata dal Tribunale all'attualità, che non viene fatta oggetto di gravame nella determinazione del *quantum*.

Per tale tipo di danno non si poneva in ogni caso un problema di esistenza di concause derivando esso dai ripetuti ricoveri seguita alla infezione nosocomiale.

Tenuto conto del pagamento intervenuto l' *Controparte_1*

[...] sarà tenuta al pagamento della differenza, pari ad Euro 4.647,60, aumentata di interessi dal 5/3/2018 fino al saldo.

4. Venendo al danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale questo, quanto al coniuge, per effetto dell'accoglimento del primo motivo di gravame, che non investe il *quantum*, deve essere riconosciuto per intero, ossia per la somma di Euro 172.724,18, liquidata dal Tribunale all'attualità.

Tenuto conto del pagamento intervenuto l' *Controparte_1*

[...] sarà tenuta al pagamento della differenza, pari ad Euro 86.362,09, aumentata di interessi dal 5/3/2018 fino al saldo.

5. Non è stato invece riconosciuto alle ricorrenti *Parte_2* , *Parte_3* e *Pt_4* , figlie ormai in età matura e non conviventi, alcun danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale poiché il Tribunale rilevava che nulla avevano le ricorrenti, neppure minimamente, dedotto in ordine al rapporto con il padre, tale da consentire al giudice di argomentare in ordine alla configurabilità di un danno risarcibile che, per essere riconosciuto, non poteva non ritenersi bisognoso di prova.

Lamentano sul punto le appellanti che tale prova doveva ritenersi raggiunta in via presuntiva trattandosi di lesione di un bene immateriale sofferta dagli stretti congiunti.

Il motivo è fondato.

Gli stretti congiunti di una persona deceduta in conseguenza dell'altrui illecito hanno diritto, *iure proprio*, al risarcimento del danno morale direttamente sofferto, inteso come intima sofferenza che non degenera in patologia.

In particolare, nel caso di uccisione di un congiunto, l'interesse leso è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia, non necessariamente caratterizzata dalla convivenza, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali di cui agli artt. 2, 29 e 30 cost.

Come dedotto dal Tribunale tale danno viene descritto come *"vuoto costituito dal non più godere della presenza e del rapporto con chi né venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività , sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra mogli e marito, tra genitori e figli , tra fratelli, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto , nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce tra i superstiti (così Cass., 9/5/2011 n 10107 e, più recentemente, Cass., 20/08/2015 n. 16992; Cass., 15/02/2018 n. 3767, secondo la quale la morte di un genitore fa presumere da sola, ex art. 2727, una conseguente sofferenza morale in capo ai figli, a nulla rilevando che i congiunti non convivano, dovendo ritenersi onere del convenuto dimostrare il rapporto di indifferenza se non addirittura di odio tra i congiunti).*

In presenza di stretti congiunti la mancanza di allegazioni in merito alle particolarità dei rapporti intrattenuti con il congiunto deceduto implicherà che il risarcimento debba essere riconosciuto secondo i valori tabellari minimi ma non che tale risarcimento possa essere del tutto escluso, tenuto conto della gravità del fatto illecito (infezione nosocomiale che portò il **Pt_2** alla morte dopo tre mesi di ricovero) e l'intensità del vincolo di sangue esistente tra la vittima e le attrici.

Tale danno può pertanto essere liquidato facendo applicazione dei valori minimi espressi nelle tabelle del Tribunale di Milano, in misura pari Euro 165.960,00 per ciascuna figlia.

Il valore delle tabelle milanesi riconosciuto dalla sentenza della Suprema Corte 7/6/2011 n. 12408, non porta ad avallare l'idea che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, ma che esse integrino i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c.

Le Tabelle sono dunque "normative" nel senso che sono da riconoscere come parametri di corretto esercizio del potere di cui all'art. 1226 e, dunque, di corretta applicazione di tale norma. Esse hanno, pertanto, valore normativo nel senso che forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (così, puntualmente, Cass., 25/2/2014, n. 4447).

Trattandosi di debito di valore su tale somma vanno riconosciuti gli interessi compensativi che, secondo il condivisibile dettato di Cass. SS. UU. n. 1712/95, vanno calcolati sull'importo della somma capitale devalutata alla data del [REDACTED] (data del decesso) e quindi annualmente rivalutata secondo gli indici ^{Org_} relativi al costo della vita. Gli interessi, calcolati sulla somma devalutata a tale data, annualmente rivalutata secondo gli indici ^{Org_} fino 30/9/2020, ultimo indice ISTAT disponibile, ammontano ad € 10.572,96 per un totale di € 176.532,96, oltre ad interessi successivi dal 1/10/2020 fino al saldo.

6. L'accoglimento dell'appello implica la riforma della sentenza impugnata anche con riguardo alle spese di lite. In applicazione del principio di soccombenza, esse, per entrambi i gradi del giudizio, a favore di ^{Parte_1} ^{Con} [...], ^{Parte_3}, ^{Parte_4} devono essere poste a carico dell' [...] ^{Controparte_6} e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. n. 55/2014, secondo i parametri medi previsti per le cause di valore fino ad Euro

1.000.000,00, tenuto conto del valore effettivo della controversia sulla base del *decisum* (Euro 534.246,48) e dell'attività difensiva svolta.

La sentenza impugnata deve altresì essere riformata anche in ordine al mancato riconoscimento di parte delle spese incontrate da parte appellante nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.

Le spese del consulente tecnico d'ufficio in detto procedimento, così come liquidate in seno all'accertamento tecnico preventivo, devono essere poste definitivamente a carico della dell *Controparte_1* .

Devono inoltre essere liquidate le spese di lite del procedimento tecnico preventivo che, se a conclusione della procedura, vengono poste provvisoriamente a carico della parte richiedente, devono poi essere prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (cfr. Cass., 15/02/2000, n. 1690).

Dette spese vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi relativi alle cause di valore indeterminabile di particolare importanza.

Devono poi ulteriormente essere rimborsate, come documentate, le spese incontrate da parte appellante nel procedimento di mediazione pari ad Euro 48,80, oltre ad interessi dalla data della domanda fino al saldo.

Nessuna somma può invece essere riconosciuta a parte appellante per spese di consulenza tecnica di parte in mancanza di prova del relativo pagamento.

Per questi motivi

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 9/4/2018 da *Parte_1* *Pt_2* , *CP_4* [...], *Parte_4* nei confronti della *Controparte_1* e *CP_2* avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena il 5/3/2018, comunicata il 13/03/2018, in accoglimento dell'appello proposto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:

- 1) condanna la **Controparte_1**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di **Parte_1**, **Parte_2**, **Parte_3** e **Parte_4** dell'ulteriore importo di € 4.647,60, a titolo di risarcimento del danno *iure hereditatis*, oltre interessi legali dal 5/3/2018 fino al saldo;
- 2) condanna la **Controparte_1**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di **Parte_1**, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, della ulteriore somma di Euro 86.362,09, oltre interessi legali dal 5/3/2018 fino al saldo;
- 3) condanna la **Controparte_1**, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di **Parte_2**, [...], **Parte_3** e **Parte_4** dell'importo, per ciascuna parte, di € 176.532,96, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, oltre interessi legali dal 1/10/2020 fino al saldo;
- 4) condanna la **Controparte_1**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere a **Parte_1**, **Pt_2**, **CP_7**, [...], **Parte_4** le spese processuali del giudizio liquidate: per il primo grado in complessivi Euro 7.917,00 (di cui € 634,00 per anticipazioni; € 4.388,00 per la fase di studio, € 2.895,00 per la fase introduttiva); per il secondo grado in complessivi Euro 19.476,00 (di cui € 1.848,00 per anticipazioni, € 5.434,00 per la fase di studio, € 3.159,00 per la fase introduttiva, € 9.035,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15%, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- 5) condanna la **Controparte_1**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere a **Parte_1**, **Pt_2**, **CP_7**, [...], **Parte_4** le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo che si liquidano in complessivi Euro 5.296,00 (di cui € 286,00 per anticipazioni; € 2.025,00 per la fase di studio; € 1.385,00 per la fase introduttiva).

va; € 1.600,00 per la fase istruttoria), oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15%, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;

6) pone definitivamente a carico della *Controparte_8* se le spese di consulenza tecnica liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo;

7) condanna la *Controparte_1*, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere a *Parte_1* *Pt_2*, *CP_7* [...] , *Parte_4* le spese del procedimento di mediazione pari ad Euro 48,80, con interessi legali dalla data della domanda fino al saldo;

Manda alla Cancelleria di recuperare il maggiore contributo unificato dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del **13/10/2020** dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Cristina Severi.

Il Consigliere relatore ausiliario ed estensore

Cristina Severi

Il Presidente

Emanuele Riviello